

Comunicazione del marzo 2012

Esternalizzazione degli adempimenti antiriciclaggio: obblighi per gli operatori.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta dalla Banca d'Italia sono di recente emersi diversi casi di ripetute anomalie nella gestione esternalizzata degli adempimenti antiriciclaggio.

In particolare, sono state riscontrate inadempienze in materia di corretta e tempestiva registrazione nell'archivio unico informatico (AUI), causate da carenze nelle procedure utilizzate dagli *outsourcer*, con conseguenti riflessi sulle segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.A.R.A.).

Data la ricorrenza di tali anomalie, la Banca d'Italia ritiene opportuno richiamare l'attenzione di tutti gli intermediari sulla necessità di una scrupolosa applicazione degli obblighi imposti dal d.lgs. 231/2007 e dalle disposizioni attuative, anche nell'ipotesi di esternalizzazione.

Sul piano generale, l'attribuzione di parti dell'attività a soggetti terzi richiede agli intermediari di mantenere la conoscenza e il controllo sull'operatività e sulle funzioni esternalizzate, in modo da assicurarsi il necessario governo dei processi aziendali; delle attività affidate ai terzi gli intermediari stessi conservano la piena responsabilità.

Questi principi sono esplicitati puntualmente nelle normative di settore, tra cui, in particolare, quelle riguardanti l'attribuzione in *outsourcing* delle attività connesse alla gestione dei sistemi informativi¹, dei servizi e delle attività di investimento² e, infine, degli adempimenti relativi agli obblighi antiriciclaggio.

¹ È previsto che le procedure per la cessione in *outsourcing* di servizi informatici debbano essere formalizzate; esse mirano ad assicurare che il prodotto soddisfi i bisogni per cui è stato acquistato o commissionato e sia adatto agli standard della banca, che resta responsabile del corretto svolgimento delle attività affidate ai terzi (cfr. Circolare n. 229, Titolo IV, Capitolo 11, Sezione II, punto 4 – Sistemi informativi).

² In base a quanto stabilito dal Regolamento Congiunto Banca d'Italia – Consob ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis TUF, nell'attribuzione in *outsourcing* di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento, gli intermediari adottano misure ragionevoli per mitigare i connessi rischi, garantendo che l'esternalizzazione non riduca l'efficacia del sistema dei controlli. In caso di attribuzione di servizi all'esterno, gli intermediari restano pienamente responsabili del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di settore.

Con riferimento a tale specifica materia, nel caso di esternalizzazione della funzione antiriciclaggio, la normativa secondaria prevede comunque la nomina di un responsabile interno, con il compito di monitorare il servizio svolto in esternalizzazione e di assicurarne il corretto svolgimento da parte dell'*outsourcer*³.

Con riguardo all'AUI, l'art. 37, comma 4 del citato d.lgs. 231/2007, nel consentire che l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'archivio siano affidate a un autonomo centro di servizio, precisa che le relative responsabilità restano, in ogni caso, in capo al soggetto obbligato⁴.

In proposito, si specifica che il ricorso all'*outsourcing* deve prevedere l'affidamento delle attività esternalizzate a soggetti dotati di idonei requisiti tecnici e professionali, la cui permanenza va periodicamente verificata; la chiara e appropriata definizione, in sede contrattuale, dei servizi esternalizzati, delle modalità di svolgimento, degli standard di qualità, dei livelli di servizio assicurati in caso di emergenza nonché delle soluzioni da adottare per garantire la continuità del servizio reso, delle conseguenze in caso di inadempimento, degli adempimenti a carico dell'*outsourcer* per assicurare una ordinata transizione nei casi di conclusione del rapporto; il monitoraggio dell'operato dell'*outsourcer*; l'adozione di interventi adeguati in caso di livelli insoddisfacenti delle prestazioni rese, ivi compresa l'applicazione di misure pecuniarie (es. penali) e la risoluzione del rapporto con l'*outsourcer*.

La corretta impostazione dell'*outsourcing* degli adempimenti concernenti la tenuta dell'AUI rientra nei compiti degli organi aziendali, dell'organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001 (ove istituito), dell'*internal audit* e della funzione antiriciclaggio, secondo le rispettive competenze indicate nel Provvedimento sull'organizzazione, procedure e controlli interni in materia di antiriciclaggio emanato da questo Istituto.

Attesa la rilevanza di una corretta registrazione delle informazioni nell'AUI, gli intermediari che abbiano optato per lo svolgimento in *outsourcing* degli adempimenti connessi alla gestione dell'archivio verificano, attraverso le funzioni di *internal audit* e antiriciclaggio, la conformità dell'assetto organizzativo, dei controlli e delle procedure operative alle

³ Cfr. il Provvedimento sull'organizzazione, procedure e controlli interni in materia di antiriciclaggio, emanato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob e l'Isvap, lo scorso 10 marzo e in vigore a partire dal 1° settembre 2011.

⁴ Tali principi sono ribaditi nel Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'AUI, emanato dalla Banca d'Italia il 23 dicembre 2009 (cfr. art. 12, comma 2).



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

disposizioni normative rilevanti in materia e alla presente comunicazione. Gli esiti della valutazione andranno esaminati dall'organo con funzione di supervisione strategica e dall'organo di controllo, ai fini dell'adozione delle iniziative che si rendessero necessarie.

Nel richiamare a una attenta applicazione della presente comunicazione, si rappresenta che la Banca d'Italia ne verificherà il rispetto nell'ambito della propria azione di vigilanza.